

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

il Governo e della fiducia che in essi ripone rafforzata dalla sorveglianza gerargica. Se ammettete la corruzione, la dovete ammettere per le altre dogane come per i depositi franchi.

In quanto poi all'*ingannarli*, che è il terzo modo, dirò che certamente è più facile ingannare gli agenti della finanza in uno sbarco tumultuoso e contemporaneo di molti e molti colli, piuttostochè in quella più riposata, più regolare e meno frequente introduzione che si fa per una o due sole porte ben guardate dagli agenti i quali si possono alternare ed anche moltiplicare.

In vista di tutto ciò, noi siamo stati tranquillissimi come uomini i quali, non del solo vantaggio di questa o di quell'altra città si preoccupano, ma del progresso dell'intero commercio marittimo nazionale, senza punto dimenticare la finanza.

Noi avevamo presente questo bisogno sentito, dichiarato, costantemente riconosciuto da tutti gli uomini competenti; l'abbiamo voluto assoggettare alla critica nell'interesse delle finanze; e nell'interesse delle finanze noi siamo stati convinti che pericoli non vi fossero. Le obiezioni che io ho sentito fare sono state tutte vittoriosamente confutate, epperò tutto il riassunto della discussione a che si riduce? Che è questo un progetto il quale ha per sè la teoria, ha per sè l'esperienza, ha per sè la circostanza di non essere oppugnato con una valida opposizione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Debbo qualche parola di risposta all'onorevole Spantigati il quale ha indirizzato a me due interrogazioni: una relativamente al metodo con cui si fa lo scarico delle merci nel porto di Genova; l'altra relativamente alla legge vigente intorno ai magazzini generali.

Quanto al primo punto, io credo che il modo di fare cessare l'inconveniente accennato dall'onorevole Spantigati, e di farlo cessare sollecitamente, l'abbiamo già in un progetto di legge che sta davanti alla Camera; non si tratta che di affrettare la sistemazione del porto di Genova, la pronta costruzione di nuove calate, l'applicazione di nuovi mezzi meccanici.

Allora quell'inconveniente cesserà di morte naturale. Poi su questo affare credo che la città di Genova, così illuminata, così competente, così sagace nelle questioni di commercio, che ha una Camera di commercio e un municipio dove sono persone di alta intelligenza, saprà fare sicuramente su questa delicata materia gli studi e le proposte al Governo che saranno convenienti onde fare cessare quello che io riconosco un male gravissimo pel nostro commercio marittimo.

Relativamente poi alla legislazione sui magazzini generali, come sa l'onorevole Spantigati, la Com-

missione precedente se n'era occupata, ed aveva anzi proposto un ordine del giorno; ed io dichiaro che non avrei nessuna difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, riservandomi solo d'interrogare su entrambi questi argomenti l'onorevole mio collega il ministro d'agricoltura e commercio: per cui, per la tornata d'oggi, pregherei la Commissione, la Camera e l'onorevole Spantigati a contentarsi di questa dichiarazione di buona intenzione che viene fatta da parte del ministro di finanze.

SPANTIGATI. Io prendo volentieri atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, ma io voglio sperare che prima che venga il giorno nel quale il porto di Genova abbia ricevuto quella ampliazione per la quale oggi è presentata la proposta di legge di cui ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio, prima ancora di quel giorno possano farsi efficaci provvedimenti perchè cessino degli abusi i quali sono una flagrante violazione della legge. E mi pare che questa violazione della legge dura da assai tempo, e da assai tempo compromette le sorti di quel nostro porto, perchè non debba il Governo del Re eccitare le autorità locali a fare quello che è, in questione siffatta, il loro dovere. Ed io confido che il Governo del Re, il quale ha per interprete in questa questione l'onorevole presidente del Consiglio, conoscitore d'avvicino di quelli che sono i mali del porto di Genova al giorno d'oggi, farà anch'esso il suo dovere in questo riguardo.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del regno, semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

« Tale concessione non potrà reclamarsi quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

« I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale, a norma di quanto è disposto nell'articolo 1, primo alinea, del regolamento doganale 11 settembre 1862. »

L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Vorrei domandare alla cortesia dell'onorevole relatore uno schiarimento, e faccio una questione di locuzione; ma l'onorevole Varè, che si è dichiarato conservatore dell'opportunità e della necessità, vorrà concedere a me di dichiararmi anche